

STATUTO

**GIO' BOSCO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORIA BR VIA LATIANO 233/E

Numero REA: BR - 255172

Codice fiscale: 02773150749

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

interamente versato, e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferimenti.

ARTICOLO 7 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La società inizialmente sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione che durerà in carica tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; all'uopo vengono nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione **SCHIFONE ROBERTO**, Presidente, **MENGA ANTONELLA** e **SCHIFONE ILARIA**, quali Consiglieri.

I signori, qui costituiti, accettano la carica e dichiarano che non esistono a loro carico cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 Cod. Civ. e di interdizione dall'ufficio di amministratore, adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, come da documentazione fatta pervenire preventivamente alla costituenda società.

Il potere di rappresentanza della società è affidato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè separatamente in via disgiuntiva ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal Consiglio d'Amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.

ARTICOLO 8 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI

Fermo quanto previsto di seguito nello statuto, in nessun caso, i soci cooperatori possono essere persone fisiche minori di età e legalmente incapaci di agire o che abbiano riportato condanne o provvedimenti di qualsiasi tipo per reati enumerati tra i "Delitti contro la persona" dal Titolo XII del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) e precisamente agli artt. 600bis-609undecies del Capo III, così come modificati dal D.Lgs. 39/2014, emesso in attuazione della Direttiva 2011/93UE del Parlamento Europeo e del Consiglio adottata in data 13 dicembre 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il tutto come risultante da apposito certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

ARTICOLO 9 - SPESE

Le spese del presente atto e conseguenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta a circa Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), sono a carico della società. L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dallo statuto che viene approvato dai soci nel testo seguente.

STATUTO

"TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1) — Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata: **"Giò Bosco Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus"**.

Articolo 2) — Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Oria (BR)

Articolo 3) — Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 4) — Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2060.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) — Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano:

- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modifiche, quanto alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare le norme del codice civile relative alle società cooperative; nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA'

Articolo 6) — Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) — è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) — è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) — è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) — è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

SCOPO, MUTUALITA' PREVALENTE E OGGETTO

Articolo 7) — Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata; si propone, quindi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1) lett.

a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità generali di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie e alle persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e formazione, a favore di anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, rischio, emarginazione e disagio sociale.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, ma a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520 comma c Cod. Civ., avvalendosi, ancorché non in via prevalente, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo da

procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico e all'oggetto sociale. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 Cod. Civ. cooperativa a mutualità prevalente, in conformità a quanto disposto dall'art. *III- septies* Disp. Att. Cod. Civ.

Articolo 8) — Oggetto sociale.

Considerato lo scopo della cooperativa come sopra definito, e alla luce degli interessi e dei requisiti dei soci, in appresso precisati, la Cooperativa ha come oggetto (diretto o in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere) lo svolgimento delle seguenti attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative:

- gestire strutture e servizi quali centri di ascolto, centri aperti diurni, centri socio-educativi, comunità educative, comunità alloggio, strutture di pronto intervento, unità di strada, progetti di animazione di strada, ludoteche, ludobus;
- gestire servizi scolastici, educativi di base e formazione professionale, gestire asili nido e scuole materne, scuole private di ogni ordine e grado, corsi di istruzione e formazione professionale, servizi di doposcuola;
- promuovere e realizzare iniziative di carattere educativo, formativo, culturale, ricreativo e assistenziale, funzionali ad affrontare i problemi della condizione giovanile e del disagio sociale, quali a titolo esemplificativo abuso, maltrattamento, trascuratezza, abbandono di bambini/e, ragazzi/e, preadolescenti ed adolescenti, tossicodipendenza, alcoolismo, reinserimento in società di persone con difficoltà fisica o psichica, ragazze madri, anziani;
- offrire servizi alla persona mediante la gestione di residenze, centri diurni, centri di formazione e socializzazione, nonché mediante interventi educativi, assistenza domiciliare (OTA) ad anziani, disabili, minori a rischio, direttamente o in convenzione con enti pubblici;
- offrire consulenza medica, psicopedagogica e psicosociale al singolo ed al suo nucleo familiare;
- attuare interventi domiciliari e sul territorio per le situazioni di disagio psicosociale familiare, mediante servizi di educativa domiciliare e territoriale, centri per la famiglia, mediazione familiare;
- offrire servizi e prestazioni infermieristiche presso strutture sanitarie, riabilitative ed assistenziali pubbliche, private o attivate direttamente;
- gestire case di riposo e residenze sanitarie per anziani;
- gestire presidi di accoglienza, anche a carattere diurno, centri di servizi senza residenzialità o comunità terapeutiche, ovvero prestare assistenza nei medesimi;
- gestire strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ovvero prestare assistenza nelle medesime;
- prestare servizi di segretariato sociale;
- offrire servizi di assistenza a tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S., attraverso centri di ascolto, centri di prima accoglienza, unità di strada, comunità terapeutiche, ovvero mediante prevenzione, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo;
- svolgere interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;
- organizzare vacanze e soggiorni sociali assistenziali;
- promuovere ed organizzare corsi per operatori sociali, svolgere attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'emarginazione e del disagio evolutivo;
- gestire iniziative ed interventi volti alla promozione sociale della cultura e di

specifiche espressioni culturali, dello sport e dell'ambiente;

- fornire, nell'ambito della gestione dei servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi, servizi di mensa e di trasporto di disabili, anziani, malati ed utenti, anche mediante impiego di auto - ambulanze, quale attività complementare al servizio di assistenza.

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività o servizio attinente e complementare all'esercizio delle sopra dette attività.

Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni riservate per cui sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, la Cooperativa potrà altresì partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, in forma associata, in consorzi, anche in R.T.I.; potrà richiedere ed utilizzare fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o da organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto con le prescritte autorizzazioni, nei limiti e nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI

Articolo 9) — Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori, che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali;

- soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e sue modifiche.

In ogni caso i soci cooperatori devono essere persone fisiche maggiori di età e legalmente capaci di agire, che non abbiano riportato condanne o provvedimenti di alcun tipo per reati enumerati tra i Delitti contro la persona dal Titolo XII del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) e precisamente dall'art. 600bis fino all'art. 609undecies del Capo III, così come modificati dal D.Lgs. 39/2014, emesso in attuazione della Direttiva 2011/93UE del Parlamento Europeo e del Consiglio adottata in data 13 dicembre 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il tutto come risultante da apposito certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

Possono altresì subentrare quali soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 10) — Ammissione dei soci cooperatori.

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

L'aspirante socio deve produrre alla cooperativa, unitamente alla domanda di ammissione, l'indicazione delle proprie generalità, delle ragioni della sua richiesta e della categoria cui chiede di essere iscritto, della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative, corredata da dettagliato curriculum vitae, nonché dell'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta giorni; cura quindi — solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti — la relativa annotazione nel libro soci.

In ogni caso, l'organo amministrativo è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda e, in caso di diniego, è tenuto a motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come rifiuto.

In caso di diniego, espresso o tacito, chi ha proposto la domanda di ammissione può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui sopra per la formazione del silenzio-rifiuto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. A questo punto, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

In caso di diniego da parte dell'assemblea, all'aspirante socio non è consentito più alcun potere di reclamo.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 11) — Diritti sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge. I soci cooperatori, ancorché tra gli stessi e la cooperativa non intercorra attualmente un rapporto di lavoro, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Il tutto ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori.

Nonostante la partecipazione al rischio d'impresa da parte dei soci lavoratori, rimane impregiudicato il diritto degli stessi a percepire in ogni caso il trattamento economico minimo inderogabile per tutta la durata del rapporto di lavoro ed in relazione alla concreta tipologia dello stesso, anche eventualmente in assenza di occasioni di lavoro per la cooperativa e quindi di effettiva prestazione del lavoro, salvo che in dipendenza di tali eventi si dia luogo a interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, e salvo il caso di crisi aziendale, deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.

Articolo 12) — Obblighi sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente statuto, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 13) — Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, il lavoro a progetto, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro ripartito, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il

divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la cooperativa.

La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale.

Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile.

Articolo 14) — Regolamento interno.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il regolamento mutualistico non può, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie *in pejus* rispetto al trattamento economico minimo complessivo, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001; può invece derogare alla disciplina dei contratti collettivi relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili retributivi diversi ed ulteriori rispetto al suddetto trattamento economico minimo, in presenza di adeguate motivazioni in connessione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il regolamento mutualistico è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Il regolamento mutualistico, una volta approvato dall'assemblea, deve essere depositato, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Articolo 15) — Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro dei soci cooperatori, ancorchè non prevalentemente, e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi — a parità di qualifiche professionali — sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 300/1970, la cooperativa è tenuta a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico

complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; salvi i trattamenti economici ulteriori che possono essere deliberati dall'assemblea ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 142/2001, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristoro, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

La cooperativa è obbligata al pagamento dei contributi previdenziali, anche per la quota a carico dei soci lavoratori.

Ai soci lavoratori spettano, in relazione alla concreta tipologia di contratto di lavoro effettivamente realizzato, le tutele previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, e le ulteriori tutele derivanti dai contratti ed accordi collettivi previsti dalla legge.

Articolo 16) — Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare – su proposta degli amministratori — la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico, fermo restando che potranno essere attribuiti mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.
- emissione di obbligazioni.

Articolo 17) — Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di prestare la propria attività lavorativa a favore di soggetti diversi dalla cooperativa, durante il periodo in cui essi soci sono legati da contratto di lavoro con la cooperativa medesima, salvo che si tratti di lavoro a

tempo parziale.

TITOLO VII QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 18) — Quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Ciascuna quota ha valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Articolo 19) — Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.

La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci. La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito. In caso di diniego, il socio può presentare opposizione al Tribunale territorialmente competente entro sessanta giorni dalla comunicazione negativa.

A seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, entro i successivi trenta giorni, la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori alla cessione della quota vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Articolo 20) — Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII

SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 21) — Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

- a) — allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;
- b) — allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) — ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Articolo 22) — Esclusione del socio cooperatore.

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno dieci giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 23) — Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli

eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 24) - Conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico sul rapporto sociale.

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione, e salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

Articolo 25) — Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore, termini di decadenza e responsabilità dei soci cessati.

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile. Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-*sexies* c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 22, lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IX

ALTRE CATEGORIE DI SOCI

Articolo 26) — Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 21 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 22 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo 27) — Soci finanziatori

La cooperativa può emettere solo strumenti finanziari privi di diritti amministrativi destinati ad investitori qualificati.

TITOLO X

PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 28) — Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 32 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile

Articolo 29) — Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, non è quindi fissato in un ammontare prestabilito, ed è costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 30) — Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 31) — Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 32) — Bilancio d'esercizio.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-*quinquies*, comma 2, c.c.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve

divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

Articolo 33) — Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

**TITOLO XI
ASSEMBLEA**

Articolo 34) — Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 35) — Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che resterà conservata agli atti della società, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto.

Possono essere delegati per la partecipazione all'assemblea anche i soci lavoratori della cooperativa, ancorché dipendenti della società.

Articolo 36) — Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 37) — Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione, dal vice presidente o dal consigliere più anziano; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 38) — Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

TITOLO XII AMMINISTRATORI

Articolo 39) — Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

Articolo 40) — Amministratori delegati.

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

— i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;

— i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 41) — Presidente e vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice presidente, se sono stati già eletti dall'assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri.

Articolo 42) — Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 43) — Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove,

purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed all'organo di controllo ove nominato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 44) — Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 45) — Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione ed al vice presidente se nominato, nonché separatamente in via disgiuntiva ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.

Potranno essere nominati procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

**TITOLO XIII
CONTROLLI**

Articolo 46) — Organo di controllo e revisione contabile.

La società cooperativa può nominare un organo di controllo, sindaco, revisore o società di revisione.

L'organo di controllo può essere costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili.

L'organo di controllo deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibili con il dettato dell'art. 2477 c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Tutti i sindaci devono essere revisori, iscritti nel registro istituito presso il Ministero competente

TITOLO XIV

NORME FINALI

Articolo 47) — Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-*duodecies* e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, a norma di legge, i liquidatori fissandone poteri e compensi.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Articolo 48) — Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Articolo 49) — Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

Il presente atto e relative formalità sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art.19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me completato a mano, consta il presente atto di undici fogli scritti per quarantadue pagine.

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti quarantacinque.

F.to: Antonella Menga; Roberto Schifone; Ilaria Schifone; Federica Marseglia (Notaio). Segue impronta del Sigillo.

Io sottoscritto Federica Marseglia, Notaio in ORIA, , con studio ivi in Via Manduria, 72, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Brindisi , ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 19 e 27-bis, tabella, D.P.R. 642/1972.

ORIA, 06 marzo 2025